

Aggiornato il 27.09.2006

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER POSA MONUMENTO FUNEBRE

I sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
in via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

CHIED \_\_\_\_\_ L'AUTORIZZAZIONE

ad eseguire i lavori di posa monumento funebre in campo comune  
sulla tomba del defunto \_\_\_\_\_

nat \_\_\_ il \_\_\_\_\_ decedut il \_\_\_\_\_

DICHIARA

che il progettista/esecutore del monumento è la ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Richiedent \_\_\_\_\_

Progettista/Esecutore dei lavori \_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti<sup>1</sup> **in duplice copia:**

- planimetria del cimitero con individuata la posizione della tomba assegnata;
- disegni del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe;
- calcolo della superficie drenante non inferiore ad un terzo (1/3) dell'intera superficie della fossa (art. 66 – comma 3)
- indicazione dei materiali impiegati per la costruzione

<sup>1</sup> Art. 62 comma 5 regolamento polizia mortuaria

## **ARTICOLO 62**

### *Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione quindicennale*

1. Sulle sepoltura ad inumazione gratuita decennale può essere collocato un monumento di fattura semplice e dimensioni contenute, sulle sepolture ad inumazione in concessione quindicennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, **dopo sei mesi dall'inumazione del defunto ed entro i sei mesi successivi**, a pena di decadenza, un decoroso monumento aventi le caratteristiche previste dall'articolo 66.
2. La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
3. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella A.
4. Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di **sei** mesi dalla inumazione del cadavere.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico comunale, e firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

*...OMISSIS...*

## **ARTICOLO 66**

### *Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi*

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 50, comma 2.
2. Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione in concessione o gratuita decennale, la lapide (obbligatoria nel primo caso e facoltativa nel secondo) dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 200 e larghezza cm. 90, altezza o spessore massimi sui fronti davanti e dietro cm. 20.
3. Per tutte le sepolture ad inumazione la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini (art. 15 comma 7 del Reg. Regionale);
4. È consentita la realizzazione di effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i cm. 100 rispetto al piano della lapide posata.
5. La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei mesi dalla data di sepoltura.

*...OMISSIS...*

## **ARTICOLO 68**

### *Epigrafi*

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) effettivamente sepolto le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.
4. Le epigrafi sulle lastre di marmo dei loculi degli ossari devono essere realizzate in rilievo.
5. Le epigrafi nelle sepolture private (tomba di famiglia o cappella cimiteriale) possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
6. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi di materiale o un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

## **ARTICOLO 69**

### *Piante ornamentali*

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Sulle sepolture in campo comune e nelle aree delle tombe private in muratura non è consentita la messa a dimora di piante aventi altezza superiore a mt. 1,00.
3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00.

## **ARTICOLO 70**

### *Giardini e addobbi floreali*

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti come previsto dall'articolo 69.
2. Il responsabile del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.